

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ABENANTE, BERTOLI, PAPA, FERMARIELLO, LUGNANO**
e **POERIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1968

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria molitoria e della pastificazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'industria molitoria e della pastificazione da tempo ha richiamato l'attenzione delle forze democratiche e dei lavoratori interessati alla salvaguardia e allo sviluppo di questo settore produttivo. La crisi si trascina da anni trasformando città in cimiteri di industrie, soprattutto nel Mezzogiorno e in Campania.

La scadenza comunitaria trova il settore in condizioni non competitive, con aziende gracili, destinate a soccombere. In questi ultimi anni, dal 1949 al 1964, negli altri Paesi del Mercato comune è andato avanti un processo di concentrazione e di razionalizzazione produttiva: in Francia i pastifici si sono ridotti da 420 a 110 con una produzione che per il 75 per cento è effettuata in 9 stabilimenti; in Germania si è passati da 400 a 44 unità. Le condizioni di inferiorità della nostra industria risultano evidenti quando si considera che la potenzialità produttività automatica è del 70 per cento in Francia, del 75-80 per cento in Germania e del 30-35 per cento in Italia.

Il settore, caratterizzato dal prevalere di piccole e medie industrie, non ha partecipato alla evoluzione delle tecniche produttive delle paste alimentari, tecniche che in questi ultimi anni hanno subito un salto qualitativo. Le aziende senza margine di autofinanziamenti hanno effettuato investimenti enormemente inferiori a quelli realizzati negli altri Paesi comunitari. Nè si prevede un'inversione di tendenza: le previsioni confindustriali sullo sviluppo del settore per i prossimi anni sono caratterizzate da insufficienti investimenti e da una progressiva riduzione dell'occupazione.

I prossimi mesi saranno decisivi: il settore ha un potenziale produttivo esuberante; i Paesi del Mercato comune sono autosufficienti, nè vi sono vaste possibilità di allargamento del mercato interno nazionale. Per fronteggiare la concorrenza dei *partners* comunitari e per salvaguardare le nostre esportazioni nei Paesi terzi è più che mai necessario avviare rapidamente un processo di ristrutturazione, di diversificazione e specializzazione produttiva.

In questi ultimi anni la politica di aiuto alla piccola e media industria, l'azione speciale verso il Mezzogiorno sono stati provvedimenti insufficienti ad avviare questo processo.

Da queste considerazioni nasce la necessità di un piano generale di ammodernamento e di ristrutturazione che utilizzi gli strumenti pubblici di intervento diretto o indiretto e che stabilisca un nuovo rapporto tra l'intervento pubblico e il potere decisionale che, affidato agli imprenditori, non ha impedito la decadenza del settore.

Il nostro disegno di legge offre una soluzione, dato che non si tratta tanto di fronteggiare difficoltà transitorie quanto di dare l'avvio ad un processo di radicale rinnovamento del settore. L'articolo 1 istituisce pertanto un Ente pubblico, con la partecipazione degli enti locali, dei rappresentanti dei lavoratori e dei Ministeri interessati, con il compito di adottare i provvedimenti necessari allo sviluppo del settore.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Ente; compiti che vanno dalla riorganizzazione produttiva alla tutela del consumatore, per evitare inconvenienti come quello ultimo, allorchè alla riduzione del prezzo del grano non è seguita la riduzione dei prezzi delle paste alimentari. Ma l'obiettivo prioritario dell'Ente è quello di assicurare lo sviluppo dell'attività produttiva, di garantire l'occupazione e per questo ha potere di approntare un piano di sviluppo utilizzando strumenti molteplici (controllo degli investimenti delle grandi imprese, sviluppo delle iniziative consortili, assistenza tecnica, scientifica, eccetera, soprattutto alle piccole e medie industrie).

L'articolo 3 assicura, ai lavoratori interessati, un costante controllo dell'Ente perchè la ristrutturazione produttiva non si risolva a danno dei lavoratori sia per quanto riguarda i livelli di occupazione che per la salute stessa dei prestatori d'opera.

L'articolo 4 dispone che il piano quinquennale di settore sia considerato parte

integrante del piano di sviluppo economico, avviando così un'articolazione democratica dei centri decisionali nel campo economico e fornendo al programmatore validi strumenti d'intervento.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le norme per l'emissione di obbligazioni necessarie al finanziamento del piano e per la determinazione delle zone nelle quali insorga la necessità di adottare provvedimenti previsti dal disegno di legge.

L'articolo 7 impone l'obbligo agli imprenditori di rispettare gli accordi e i patti sindacali.

I successivi articoli dal 10 al 17 stabiliscono gli organi dell'Ente, la loro composizione, le suddivisioni dei compiti, gli organi di vigilanza nonchè i loro compiti.

Infine sono stabilite le provvidenze sociali a favore dei lavoratori del settore.

Tali provvidenze non debbono essere considerate come misure di carattere assistenziale e con finalità contingenti, ma tendono ad assicurare ai lavoratori i mezzi di sostentamento durante il processo di riorganizzazione, e soprattutto a garantirne una riqualificazione professionale in rapporto alle nuove iniziative produttive che si rendessero necessarie per assicurare l'occupazione ai lavoratori espulsi dal settore.

Per questo gli ultimi articoli del disegno di legge prevedono la collocazione dei lavoratori a Cassa integrazione guadagni per il periodo di tempo necessario al riassetto delle attività produttive, la corresponsione per tale periodo dell'80 per cento del salario, il pensionamento anticipato per la donna a 50 anni e per gli uomini a 55. Sono previsti altresì corsi di addestramento professionale, concordati con l'Ente pubblico e decisi da un Comitato composto da rappresentanze dei lavoratori, dei comuni e dell'Ufficio e dell'Ispettorato del lavoro, corsi che saranno finanziati da una apposita gestione da costituirsi nell'ambito del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito l'Ente pubblico per la ristrutturazione, la riorganizzazione e lo sviluppo della industria molitoria e della pastificazione.

L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'Ente svolgerà la propria attività secondo le direttive di un Comitato, presieduto dal Ministro dell'industria o da un suo delegato e composto da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, da tre rappresentanti dei lavoratori, eletti questi ultimi, ogni due anni, a suffragio diretto dai lavoratori del settore, e da tre rappresentanti degli enti locali eletti dai consigli comunali delle zone particolarmente interessate all'attività del settore.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste nella legge 4 marzo 1958, n. 191.

Art. 2.

L'Ente è tenuto ad elaborare un piano quinquennale di sviluppo del settore secondo i seguenti criteri:

a) assicurare lo sviluppo e la ristrutturazione dell'industria molitoria e della pastificazione;

b) assicurare lo sviluppo dell'occupazione e garantire comunque l'assorbimento immediato dei lavoratori espulsi dalla produzione;

c) promuovere in forma generale ed equilibrata un incremento di produttività mediante il rinnovamento tecnico e la riorganizzazione produttiva;

d) stimolare e dirigere lo sviluppo selettivo e specializzato delle piccole imprese;

e) impedire la formazione di posizioni di monopolio nel corso del naturale processo di concentrazione tecnico-produttiva;

f) evitare il decadimento delle zone geografiche colpite dalla crisi del settore;

g) tutelare gli interessi dei consumatori.

Nell'ambito delle finalità del piano lo Ente:

promuove ed organizza d'intesa con i Ministeri competenti i vari interventi previsti dalla vigente legislazione e accerta che essi corrispondano alle finalità del piano;

appronta un piano particolare di sviluppo delle piccole imprese, comprensivo di un servizio pubblico di ricerca scientifica, di consulenza tecnica, di promozione commerciale per tali imprese;

assume il potere di esame, approvazione e controllo dei programmi di investimenti delle grandi imprese del settore;

promuove la creazione di un servizio di ricerca del mercato, favorendo l'espansione dei consumi sul mercato nazionale e internazionale.

L'Ente concorda e definisce con i Ministeri competenti la politica fiscale, creditizia, di scambi internazionali ed ogni altra condizione di favore per il settore, determinabile dallo Stato, allo scopo di garantirne la rigorosa connessione con le finalità del piano.

Art. 3.

L'Ente esercita il controllo dell'attuazione e delle conseguenze del processo di ristrutturazione e dell'innovazione tecnologica, disponendo in accordo con i sindacati dei lavoratori:

a) una verifica semestrale dell'andamento effettivo dei livelli di occupazione complessiva, per settore e per zona geografica, con particolare riferimento ai grandi complessi e in rapporto con gli obiettivi, i tempi e lo stato di attuazione del piano;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) verifiche periodiche, su richiesta dei sindacati, per l'accertamento delle misure adottate per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, la sopportabilità dello sforzo psicofisico cui sono sottoposti i lavoratori in relazione ai carichi di lavoro, ai ritmi e alla organizzazione del lavoro. A tale scopo poi, su richiesta dei sindacati, possono essere costituiti comitati misti di indagine;

c) la convocazione di conferenze dei lavoratori delle singole imprese, da tenersi almeno una volta all'anno, presenti le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per l'esame dei piani di ristrutturazione aziendale, in relazione al piano di sviluppo della zona e agli obiettivi previsti dal piano sotto il profilo occupazionale e delle condizioni di lavoro.

Art. 4.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE, il piano quinquennale di settore viene assunto come parte integrante del programma di sviluppo economico generale.

Art. 5.

Per il primo biennio del piano, il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto di obbligazioni che, fino all'importo nominale di venti miliardi di lire, l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere in una o più volte con le modalità di cui al decreto-legge.

Le disponibilità derivanti da tali integrazioni dovranno essere utilizzate per il perseguimento degli obiettivi del piano, particolarmente ed in via prioritaria per il finanziamento della riorganizzazione, dello ampliamento e dell'ammodernamento delle piccole imprese.

Nel corso dell'attuazione degli obiettivi del piano, le imprese devono sottoporre all'Ente i loro piani di ristrutturazione, ammodernamento e riorganizzazione. L'Ente,

sentiti il Comitato regionale competente per territorio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i sindaci dei comuni interessati, delibera su detti piani in base alla valutazione della rispondenza dei piani agli obiettivi del piano quinquennale di sviluppo del settore.

Le operazioni previste dal secondo comma del presente articolo sono ammesse al contributo in conto interessi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623.

Art. 6.

L'Ente di cui all'articolo 1 della presente legge, sentiti il Comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i sindaci dei comuni interessati, i presidenti dei Consigli provinciali, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le zone a prevalente industria dell'arte bianca. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, determina con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le zone a prevalente industria dell'arte bianca nelle quali insorge il problema della tutela dei livelli di occupazione e quello del reimpiego.

L'Ente nazionale, in collaborazione con i Comitati regionali per la programmazione economica, predispone l'elaborazione di un piano particolareggiato per la zona, coordinando gli investimenti relativi al piano di sviluppo del settore con gli eventuali investimenti aggiuntivi che si rendono indispensabili all'esterno del settore al fine di garantire lo sviluppo dei livelli globali di occupazione. I piani particolareggiati di zona dei nuovi insediamenti e di ampliamento di quelli esistenti sono elaborati con lo obiettivo di garantire uno sviluppo della piccola industria. Con l'entrata in vigore della presente legge sono concessi a tale scopo finanziamenti dagli istituti di credi-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to abilitati all'esercizio del credito a medio termine per gli investimenti aggiuntivi che si rendono indispensabili all'esterno del settore, sempre secondo i criteri stabiliti dai piani particolareggiati di zona.

A tali finanziamenti si applicano le disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

Art. 7.

Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dagli ultimi contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali per la categoria e la zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, numero 520, sono comunicate all'Ente, di cui all'articolo 1 della presente legge, che adotterà le opportune misure, fino alla revoca dei benefici stessi.

Art. 8.

Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di iniziative che l'Ente intende adottare per promuovere lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti dell'arte bianca, nonché per l'organizzazione di mostre specializzate in Italia e all'estero ed aventi per scopo l'incremento delle vendite e la valorizzazione del prodotto nazionale.

I contributi saranno concessi con decreto del Ministro del commercio con lo estero entro i limiti dei fondi segnati ai relativi capitoli dello stato di previsione

della spesa del Ministero e per il pagamento saranno seguite le modalità stabilite dalla legge 17 febbraio 1965, n. 51.

Art. 9.

Per il finanziamento dell'Ente è concesso un contributo annuo di lire 500 milioni.

All'onere di cui sopra si farà fronte, per il 1969, mediante riduzione di corrispondente importo dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Gli organi dell'Ente nazionale per lo sviluppo e la riorganizzazione dell'industria molitoria e della pastificazione sono:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei revisori.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente che lo presiede e da 12 esperti del settore, sei dei quali designati rispettivamente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle partecipazioni statali, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del commercio con l'estero e dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, e sei designati dall'Assemblea dei Presidenti dei Comitati regionali per la programmazione economica.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano con voto deliberativo sei esperti del settore designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nomina-

ti con decreto del Presidente della Repubblica.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni.

Art. 12.

Il Presidente è nominato dal Comitato di cui all'articolo 1, ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione predisporrà uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'Ente, nonché uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento giuridico del personale.

Lo statuto sarà approvato entro tre mesi dalla sua presentazione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 14.

Spetta al Comitato di cui all'articolo 1:

1) approvare i programmi quinquennali, i piani particolari di sviluppo, i piani particolareggiati per zona e i piani di ristrutturazione;

2) definire la dimensione di piccole imprese, tenendo conto anche di una dimensione ottimale, per i singoli settori produttivi;

3) elaborare ed approvare annualmente una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale, da presentare al Parlamento;

4) dare le direttive per l'attività dell'Ente.

Art. 15.

Spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) vigilare che l'attività dell'Ente nazionale corrisponda ai fini pubblici per cui l'Ente è stato istituito e si svolga in conformità dei programmi approvati e delle direttive date dal Comitato di cui all'articolo 1, a termini dell'articolo precedente;

2) disporre ispezioni per accertare il modo in cui si svolge l'attività dell'Ente;

3) determinare gli emolumenti del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori;

4) approvare i bilanci consuntivi dell'Ente formati secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191, non oltre il 30 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio;

5) presentare al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'Ente e la relazione programmatica sull'attività dell'Ente.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Ente, provvede all'attuazione dei compiti previsti nella presente legge e nello statuto, delibera il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo, attua i programmi approvati dal Comitato di cui all'articolo 1, delibera sui piani da sottoporre all'approvazione del Comitato di cui all'articolo 1.

Art. 17.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti e dura in carica tre anni.

I suoi componenti possono essere riconfermati soltanto per un triennio.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'articolo 1.

Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 18.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente in relazione ai bilanci e riferisce sull'azione di controllo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 19.

I lavoratori delle aziende del settore che, nel corso della attuazione dei piani di ristrutturazione approvati dall'Ente, restano inoperosi, previo esame delle direzioni aziendali con le organizzazioni sindacali, saranno sospesi e messi in Cassa integrazione guadagni per il periodo e i tempi di riassetto delle attività produttive previsti dai piani stessi.

Il trattamento che compete ai lavoratori è pari all'80 per cento della retribuzione globale.

Lo stesso trattamento spetta ai lavoratori delle aziende sospesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ai lavoratori messi all'integrazione, ai sensi delle precedenti disposizioni, spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonchè l'assistenza in caso di malattia e maternità secondo le modalità vigenti, i cui oneri sono a carico dei rispettivi Enti.

I lavoratori che beneficiano dei provvedimenti di cui sopra possono, a domanda, ottenere la pensione di vecchiaia, purchè abbiano compiuto 50 anni se donne, 55 se uomini. Qualora non abbiano raggiunto i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla legge, essi hanno comunque diritto alla pensione minima.

Art. 20.

Per la durata di un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presen-

te legge, i lavoratori provvisoriamente sospesi dal lavoro e ammessi ad appositi corsi di addestramento professionale, da istituirsi ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, percepiscono per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di lire 1.000 ad integrazione del trattamento di Cassa integrazione.

I corsi devono essere concordati con lo Ente nazionale in base alle esigenze e agli orientamenti fissati nei piani di reimpiego di tutta la mano d'opera della zona, nonchè in aziende di altri settori.

Art. 21.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale un apposito Comitato avente il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori dell'arte bianca disoccupati e di esprimere parere in merito alla attuazione delle iniziative medesime.

Il Comitato è composto:

- 1) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- 2) dal capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro;
- 3) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 4) da due sindaci dei comuni interessati proposti dall'Associazione dei comuni.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro presiede e svolge compiti di coordinamento dei lavori del Comitato.

Art. 22.

Per provvedere alle spese relative all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 è costituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una gestione speciale per le attività di qualificazione e di riqualificazione

professionale dei lavoratori del settore dell'industria dell'arte bianca.

La gestione è alimentata, in relazione alle necessità dell'attività da svolgere, con i fondi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale stanziati per la istruzione e l'addestramento professionale e con un contributo straordinario dello Stato di 5 miliardi di lire.

Art. 23.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 19 e a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 22, si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

L'elezione diretta per i rappresentanti dei lavoratori nel Comitato di cui all'articolo 1 si dovrà svolgere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali, emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento per stabilire le modalità delle operazioni elettorali e fisserà la data dell'elezione di cui al comma precedente.

Fino a quando non si farà luogo all'elezione diretta di cui al primo comma i rappresentanti dei lavoratori nel Comitato di cui all'articolo 1 sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.